

COMUNE DI MONTEPAONE
PROVINCIA DI CATANZARO



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione consiliare n. 22 del 27/07/2023

Titolo I: ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1: Servizio di Polizia Locale**
- Art. 2: Funzioni del Sindaco**
- Art. 3: Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale**
- Art. 4: Funzioni di Polizia Giudiziaria**
- Art. 5: Funzioni di Polizia Stradale**
- Art. 6: Funzioni di Pubblica Sicurezza**
- Art. 7: Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato**
- Art. 8: Collaborazione alle attività di protezione civile**
- Art. 9: Relazioni Sindacali**

Titolo II: ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 10: Organico del Servizio**
- Art. 11: Ordinamento strutturale del Servizio**
- Art. 12: Gestione associata del Servizio di Polizia Locale**
- Art. 13: Dotazione organica**

Titolo III: ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

- Art. 14: Compiti del Comandante/Responsabile del servizio**
- Art. 15: Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale**
- Art. 16: Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali**
- Art. 17: Diritti e Doveri**
- Art. 18: Istanza e Reclami**

Titolo IV: NORME SPECIALI D'ACCESSO

- Art. 19: Aggiornamento professionale**
- Art. 20: Mansioni, Incarichi e Incompatibilità**
- Art. 21: Procedimenti Disciplinari**
- Art. 22: Encomi ed elogi**
- Art. 23: Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale**

Titolo V: DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- Art. 24: Programmazione**
- Art. 25: Organizzazione del servizio**
- Art. 26: Relazione di Servizio**
- Art. 27: Orario di Servizio**
- Art. 28: Turni di Servizio**
- Art. 29: Inizio e termini del servizio**

Art. 30: Tessera di Riconoscimento e placca servizio

Art. 31: Riconoscimento in servizio

Art. 32: Cura della persona e dell'uniforme

Art. 33: Saluto

Art. 34: Uniforme

Art. 35 Gradi, distintivi e decorazioni

Art. 36: Servizio in abito civile

Art. 37: Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Art. 38: Veicoli ed attrezzature in dotazione

Art. 39: Armamento e strumenti di autotutela

Art. 40: Cessazione del servizio

Titolo VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41: Scorte d'onore e gonfalone del comune

Art. 42: Violazioni

Art. 43: Comunicazione del Regolamento

Art. 44: Norma di rinvio

Art. 45: Abrogazione norme precedenti

Art. 46: Entrata in vigore del regolamento

Titolo I
ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Servizio di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento, che abroga ogni precedente norma regolamentare vigente in materia, va a disciplinare l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale in attuazione degli articoli 4) e 7) della Legge 7 marzo 1986, n° 65, nonché della Legge Regionale 7 giugno 2018, n.15, come modificata con la L.R. n. 53/2018, del regolamento della regione Calabria n. 09 del 08/08/2022, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, e dell'art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della Legge Regionale 7 giugno 2018 n. 15, nonché dello Statuto. Il citato regolamento Regionale, approvato con D.G.R. n. 364/2022, si applica ai corpi e servizi di Polizia Locale dei Comuni e degli altri Enti locali che svolgono le funzioni di Polizia Locale, disciplina, oltre ai criteri organizzativi generali di cui all'art. 5, anche i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale e strumenti operativi da tenere a bordo dei mezzi di trasporto (Allegato A), le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso ed i relativi elementi identificativi (Allegato B), i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della Polizia Locale e i simboli distintivi di grado per la polizia locale (Allegato C);
2. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il Servizio di Polizia Locale sarà eretto a Corpo raggiungendo un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il Comandante. Ove eretto a Corpo di Polizia Locale, ai fini della dotazione organica è prevista, di norma, almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.
3. Il Servizio di Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento. Ove sia istituito in Corpo di Polizia Locale, esso non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
4. Il personale della polizia locale, con esclusione delle figure apicali titolari di incarichi di elevata qualificazione che restano fungibili salvo interventi legislativi specifici, non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge Regionale 15/2018, anche negli enti locali ove presti servizio un solo operatore della Polizia Locale.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio sono disciplinati dal presente regolamento.
6. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio al C.C.N.L. e alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art.2

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante/Responsabile, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.
3. Il Sindaco concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.

Art. 3

Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa quadro ed eventuali integrazioni di essa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.
3. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
 - a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla Legge Regionale 24/90 e successive modificazioni;
 - b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) svolgere le incombenze e i servizi di polizia giudiziaria e quindi vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a: polizia urbana, rurale, edilizia, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio, sicurezza urbana e polizia di prossimità;
 - d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
 - e) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge, con particolare riguardo a: attività informativa, di accertamento e raccolta dati, commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive, le attività produttive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S.;
 - f) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla

- conclusionedel procedimento;
- g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - h) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
 - j) cooperare nelle forme di legge, con particolare riguardo all'art. 6 della legge 24.07.2008 nr.125, con le altre forze di Polizia, secondo i Piani di Controllo del territorio di cui all'art. 7 del medesimo disposto normativo, dietro coordinamento del Sindaco e su direttiva del Ministro dell'Interno;
 - k) svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.

Art. 4

Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti, agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, al Comandante ed agli addetti al coordinamento e al controllo, così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. Di ogni fatto che possa avere rilevanza sotto il profilo penale di cui siano venuti a conoscenza, gli appartenenti al Servizio devono informare senza ritardo il Comandante affinché possa valutare le successive procedure o attività da porre in essere.
3. Le comunicazioni di notizie di reato ex art.347 c.p.p. dirette all'Autorità Giudiziaria ed ogni altra corrispondenza con detta Autorità, devono essere valutate e siglate dal Comandante/Responsabile.

Art. 5

Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti in:
 - a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
2. Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in

genere.

Art. 6

Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 5 della Legge n° 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.
2. Il Prefetto, previa comunicazione dal Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
3. La qualifica d'Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Art. 7

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 24.07.2008 nr.125 e s.m.i. il Sindaco sovrintende alle funzioni in materia di pubblica sicurezza e concorre ad assicurare la cooperazione tra le forze di polizia statali e locali; tali rapporti vengono demandati ai piani coordinati di controllo del territorio secondo le modalità operative determinate dal Prefetto e dal Ministro dell'Interno.

Art.8

Collaborazione alle attività di Protezione Civile

1. Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di protezione civile.

Art.9

Relazioni Sindacali

1. L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Servizio.

Titolo II ***ORDINAMENTO DEL SERVIZIO***

Art.10 **Organico del Servizio**

1. Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, dalla legge Regionale 15/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme generali dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267.

Art. 11 **Ordinamento strutturale del Servizio**

1. Il Servizio di Polizia Locale è composto da un Responsabile Apicale con funzioni dirigenziali (i cui all'art.109 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) – Ruolo di Funzionari di E.Q. e da operatori di Polizia Locale appartenenti all'area degli istruttori – Ruolo Agenti di P.L. -, in numero sufficiente a svolgere i compiti d'istituto e comunque secondo la dotazione organica disciplinata dall'ente.
2. Per le maggiori esigenze di servizio connesse alla stagione estiva od a periodi di particolare afflusso turistico, l'Amministrazione potrà procedere all'assunzione di personale stagionale o straordinario nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, compatibilmente con le risorse finanziarie.
3. Al Servizio di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree e/o profili professionali con funzioni amministrative e di cooperazione al fine di ottimizzare le risorse umane, dispensare gli operatori di Polizia Locale dalle mansioni amministrative e così aumentare la proiezione esterna ed il controllo del territorio. In tal caso queste figure non svolgeranno funzioni di polizia e né rivestiranno le qualità giuridiche di cui alla legge quadro 65/86.

Articolo 12 **Gestione associata del Servizio di Polizia Locale**

1. Nel caso di gestione associata stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, gli operatori di polizia Locale conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.
2. Il servizio di Polizia Locale in forma associata sarà diretto dal Comandante del Comune di capofila, individuato nella convenzione. Nel caso in cui il Servizio associato di Polizia Locale raggiunga un numero minimo di sette operatori compreso il Comandante, sarà eretto a Corpo di Polizia Locale intercomunale.
3. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale svolto in forma unificata, coordinerà e disporrà l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate, ed assolverà le altre funzioni di cui agli art. 9 della legge 65 del 1986 e successive modificazioni.
4. I dettagli del servizio associato dovranno essere definiti con apposita convenzione.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art.13

Dotazione Organica

1. La dotazione organica del personale del Servizio di Polizia Locale è determinata in base ai criteri dettati dalla legge Regionale 15/2018 tenendo conto dei principi di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio - economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.
2. Il numero degli addetti, le assunzioni, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune di Montepaone.

Art. 14

Compiti del Responsabile della polizia locale

1. Al Responsabile compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, dei quali è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore da questi delegato. In particolare:
 - a) cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Servizio;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini di servizio;

- e) dirige e coordina i servizi del Servizio con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
 - f) propone encomi al personale ritenuto meritevole;
 - g) esercita l'azione disciplinare seguendo le procedure previste dalle normative vigenti con particolare riguardo al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr.165;
2. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:
- a) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
 - b) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - c) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
 - d) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
 - e) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia e con le altre Autorità civili, religiose e militari;
 - f) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale o le materie di propria pertinenza;
 - g) a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali, anche sulla scorta dei rapporti di servizio redatti dal personale dipendente in servizio esterno;
 - h) a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.
3. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica e all'efficienza dei servizi alla cittadinanza, compiti per i quali la Polizia Locale ha il dovere di porre in essere tutte le attività di specifica competenza, il Responsabile del Servizio sovrintende e coordina gli interventi e le emergenze da eseguire sul territorio negli specifici ambiti di pertinenza, avvalendosi anche del personale delle altre Aree o Settori dell'Ente.

Art. 15

Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale

1. Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
2. Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.
3. Espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, elevano i relativi verbali di contestazione e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze.
4. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnategli di cui devono essere muniti per la

esecuzione di tutti i compiti istituzionali; essi sono anche responsabili della tenuta e cura del materiale di reparto del quale sono assegnatari.

Art. 16

Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Responsabile e degli altri superiori gerarchici nel Servizio.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.
3. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza scritta allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
4. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori.

Art. 17

Diritti e Doveri

1. Il Servizio di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Gli appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
4. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma.
5. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
6. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Servizio del quale è esclusivo portavoce il Responsabile.

Art. 18
Istanza e Reclami

1. Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
2. I superiori non possono ricusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Art. 19
Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale deve essere assicurato periodicamente dal Comune di Montepaone all'interno del Servizio mediante lezioni o seminari di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n°65/86 e dalla Legge Regionale n° 15/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20
Mansioni, Incarichi e Incompatibilità

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono impiegati esclusivamente in mansioni proprie del profilo di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.

Art. 21
Procedimenti Disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Responsabile provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.
3. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Responsabile segnala i fatti contestati all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.

Art. 22

Encomi ed elogi

1. Al personale del Servizio di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
 - a) encomio solenne del Sindaco;
 - b) encomio semplice ed elogio scritto del Responsabile del servizio di polizia locale;
2. L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Responsabile è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
3. L'encomio semplice è tributato dal Responsabile per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto.
4. L'elogio è tributato dal Responsabile, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.
5. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Art. 23

Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale

1. Le missioni del personale del Servizio esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Responsabile:
 - a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
 - b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.
2. Le operazioni esterne di Polizia d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza.

4. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Titolo V

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 24

Programmazione

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Responsabile nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento.
2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 25

Organizzazione del Servizio

1. Il **memoriale del servizio giornaliero** costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Servizio di Polizia Locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto. Su disposizione del Responsabile il servizio può essere settimanalmente pianificato. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio di appartenenza.
2. L'**ordine di servizio** è il documento redatto dal Responsabile che viene consegnato agli operatori in occasione di ogni servizio esterno automontato o appiedato; esso contiene i dettagli e gli obiettivi del servizio stesso, viene firmato dal Responsabile alla consegna, deve essere compilato in ogni sua parte e restituito dagli operatori al termine del servizio al predetto responsabile che provvederà a controllarlo e vistararlo.

Art. 26

Relazione di Servizio

1. Nel caso in cui si verificano fatti o circostanze che richiedano maggiori attenzioni o che possano avere seguiti giudiziari o debbano essere posti all'attenzione dei superiori o inoltrate ad altre Autorità, oltre all'ordine di servizio dovrà essere redatta dettagliata Relazione di Servizio che andrà consegnata al Responsabile per il seguito da praticarsi.
2. Gli appartenenti al Servizio hanno sempre l'obbligo di comunicare, senza ritardo, al superiore diretto, ogni novità urgente ed importante inerente il servizio, anche verbalmente.

Art. 27

Orario di Servizio

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.
2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno e l'intero arco temporale di essi, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e accordi sottoscritti.
3. La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Art. 28

Turni di servizio

1. I turni di servizio sono generalmente di 6h ricadenti nella fascia oraria 8/14 per la mattina oppure 14/20 per il pomeriggio. In particolari periodi dell'anno possono essere istituiti servizi anche in orario serale.
2. Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto:
 - in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
 - in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza.
 - in caso di necessità, disposti anche verbalmente.
3. E' fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio o nell'ordine verbale.
4. Il personale della Polizia Locale è soggetto a svolgere turni variabili, sulla base delle esigenze del servizio, dando origine alla turnazione.
5. Al personale in turnazione, spetta la relativa indennità retributiva.

Art. 29

Inizio e Termine del Servizio

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
2. Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.
3. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito provvedimento del Responsabile nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
4. Nell'espletamento dei servizi esterni, in presenza di situazioni di flagranza, illecito, espletamento funzioni di polizia stradale e/o emergenza che richiedano il protrarsi della presenza sul posto oltre l'orario previsto, il personale comandato deve trattenersi ed attendere ai compiti e doveri d'istituto informando immediatamente i superiori diretti per ricevere direttive.

Art. 30

Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 8 agosto 2022, n. 09.
2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa:
 - a. deve essere conservata con cura;
 - b. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
 - c. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.
3. Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Art. 31

Riconoscimento in Servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 32

Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli agenti ed ufficiali appartenenti alla Polizia Locale devono indossare l'uniforme con proprietà, dignità, cura e decoro. Avranno inoltre, cura della persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale rappresentata.
2. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio della Polizia Locale;
3. Non è consentito l'utilizzo di parti d'uniforme con abiti civili o parti d'uniforme diverse tra loro.
4. E' fatto divieto di fumare durante i servizi esterni.

Art. 33

Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Servizio. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
 - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

Art. 34

Uniforme

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione in applicazione del Regolamento regionale 8 agosto 2022, n. 09.
2. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e gli accessori, agli appartenenti il Servizio Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Calabria.
3. Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta veste obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Responsabile.
4. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata fuori dai casi previsti nell'articolo successivo.

Art. 35

Gradi, distintivi e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente al regolamento adottato dalla Regione Calabria.
2. I gradi sono attribuiti sulla base di quanto disposto dal Regolamento Regionale n° 09 del 8 agosto 2022.
3. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.
4. Le caratteristiche delle modalità d'uso e delle decorazioni destinate alle uniformi del personale del servizio di Polizia Locale sono disciplinate dal citato Regolamento Regionale.

Art. 36

Servizio in abito civile

1. L'utilizzo d'abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Responsabile.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile nei seguenti casi:
 - per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati su richiesta del Responsabile;
 - in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, per particolari servizi, che saranno valutati dal Responsabile in accordo con il Sindaco o suo delegato;
3. Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato ad indossare l'abito civile, purché sia tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità di servizio.

Art. 37

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale 8 agosto 2022, n. 09.
2. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art. 38

Veicoli ed attrezzature in dotazione

1. Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo, se il mezzo lo prevede, di essere munito della patente di servizio, con le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11.08.2004, n°246.
2. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità a quelle determinate dalla Regione Calabria in attuazione della norma di cui al Regolamento Regionale n° 09 del 08 agosto

2022.

Art. 39

Armamento e strumenti di autotutela

1. Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela previsti nel presente regolamento. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia Locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.
2. Gli strumenti di difesa personale sono costituiti, se in possesso, da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti. Gli appartenenti alla polizia locale, se previsto, sono dotati di spray difensivo, torcia e manette, al fine di poter effettuare operativamente l'arresto in flagranza di reato, ai sensi dell'art. 380 del C.P..

Art. 40

Cessazione del servizio

1. Al momento della cessazione del servizio, per qualsiasi causa, tutto il materiale in dotazione dovrà essere riconsegnato fatti salvi gli indumenti indossati o diversi accordi tra l'Amministrazione Comunale e l'interessato o altro soggetto.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Scorte d'onore e gonfalone del comune

1. Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Sindaco, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, ovvero qualora il Sindaco disponga che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale fa uso, nelle cerimonie ufficiali del Gonfalone.

Art. 42

Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 43

Comunicazione del Regolamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Calabria.

Art. 44

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge quadro n. 65/86;
- alla Legge Regionale n. 15/2018 e s.m., nonché al regolamento di attuazione n. 09/2022;
- allo Statuto Comunale
- al regolamento comunale di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;
- al D.M. n. 145 del 4 marzo 1987;
- al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 45

Abrogazione norme precedenti

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti, la materia, e ogni altra disposizione comunale vigente, in contrasto o incompatibile con quelle dello stesso.

Art. 46

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo dell'approvazione in Consiglio Comunale.